

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare l'art. 18 nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l'approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;
- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la

protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato, ed in particolare l'art. 60 recante "Disposizioni finali in ordine al subentro delle funzioni da parte della Regione Emilia-Romagna" che prevede, al comma 1, che i Piani faunistico-venatori provinciali hanno efficacia fino alla data di approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale;

Richiamati in particolare:

- l'art. 3 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994 come modificato dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016, che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla L.R. n. 6/2005;
- l'art. 56 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificato dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016, relativo alla gestione venatoria degli ungulati, il quale, pur demandando la disciplina della materia ad apposito regolamento, al comma 2 prevede che i limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo vengano approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi di ogni Ambito Territoriale di Caccia (ATC) e dei concessionari delle Aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per Azienda faunistico-Venatoria (AFV), sulla base delle presenze censite in ogni ATC o Azienda venatoria regionale e che i tempi e le modalità del prelievo siano stabiliti dal Calendario venatorio regionale;

Richiamato il Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1 recante "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna" ed in particolare:

- l'art. 2 che prevede percorsi formativi volti all'abilitazione di figure tecniche per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati ed in particolare per la caccia al cinghiale in forma collettiva;
- l'art. 11 il quale dispone:
 - ai commi 1 e 3 che i piani di prelievo del cinghiale, ripartiti in caccia collettiva ed in prelievo selettivo ed elaborati sulla base della stima oggettiva della consistenza, nonché i calendari degli abbattimenti, devono essere presentati alla Provincia, ora Regione, per l'approvazione almeno quarantacinque giorni prima della data d'inizio del prelievo venatorio, dal Consiglio direttivo dell'ATC su proposta della Commissione tecnica, dai titolari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione di Parchi;

- al comma 4 che l'Amministrazione competente approva i piani di prelievo degli ungulati articolati per distretti ed istituti, verificandone la conformità alle indicazioni contenute nei propri strumenti di pianificazione;
- al comma 6 che i piani di prelievo degli ungulati si attuano secondo le indicazioni del calendario venatorio regionale;
- l'art. 15 che disciplina la caccia al cinghiale in forma collettiva, disponendo, tra l'altro, che la medesima può essere effettuata utilizzando i metodi della "girata" o della "battuta o braccata";
- l'art. 16 che disciplina la caccia al cinghiale con metodo della "girata" disponendo in particolare che il Consiglio direttivo dell'ATC, su proposta della Commissione tecnica, o l'Ente di gestione del parco, sottopone annualmente all'approvazione della Provincia (ora Regione) il numero e la composizione dei gruppi di girata, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno e deve indicare, oltre al nominativo del conduttore di limiere responsabile del gruppo, quello dei suoi sostituti e quello dei componenti il gruppo, distinguendo i soggetti eventualmente in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni di conduttore (abilitazione e cane abilitato). Nelle zone di caccia assegnate ai gruppi di girata non possono essere praticate battute o braccate nel corso della stessa stagione venatoria;
- l'art. 17 che disciplina la caccia al cinghiale in "battuta o braccata", prevedendo, in particolare al comma 2 del medesimo, che il numero delle squadre è definito dalla Provincia, ora Regione, in funzione delle caratteristiche del territorio e delle popolazioni di cinghiale in esso presenti, nonché delle scelte gestionali operate in sintonia con il Piano faunistico-venatorio provinciale;
- l'Allegato tecnico al sopra richiamato R.R. n. 1/2008 ed in particolare:
 - il paragrafo "Metodo di battuta o braccata", il quale dispone, tra l'altro, che le squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di 40 cacciatori ed effettuano le braccate o le battute con la presenza di almeno 15 membri, salvo diverse disposizioni della Provincia, ora Regione;
 - il paragrafo "Metodo della Girata" il quale prevede, tra l'altro, che ciascun gruppo di girata è composto da un conduttore di cane limiere, responsabile del gruppo, che assume le stesse funzioni ed obblighi del caposquadra e di un numero di cacciatori da 4 a 20 in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del Regolamento Regionale n. 1/2008, anche non appartenenti all'ATC nel quale opera il gruppo stesso. Ad ogni singola azione di girata partecipa un conduttore di cane con funzione di limiere e un numero variabile da 4 a 10 cacciatori;

Vista la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 103 del 16 gennaio 2013 avente ad oggetto "Approvazione dell'aggiornamento della Carta delle vocazioni faunistiche di cui all'art. 4 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività

venatoria) conferma gli indirizzi regionali per la pianificazione faunistica di cui all'art. 5 della L.R. n. 8 del 1994", che, tra l'altro, ha previsto che le Province aggiornino i rispettivi Piani, recependo le indicazioni regionali relative alla densità obiettivo della specie di ungulati, ivi compresa la densità prevista in caso di compresenza di più specie in un medesimo territorio e la definizione di una soglia massima di danno tollerabile per unità di gestione, sulla base della quale rapportare il prelievo della specie cinghiale, con la finalità di ridurre i danni prodotti sulle colture agricole;

Visto il vigente Piano Faunistico-venatorio provinciale di Piacenza;

Richiamata la propria deliberazione n. 473 del 10 aprile 2017 recante "Calendario venatorio regionale - Stagione 2017- 2018" come modificata da propria successiva deliberazione n. 1312 dell'11 settembre 2017 recante "Modifica alla deliberazione di Giunta regionale n. 473 del 10 aprile 2017, "Calendario venatorio regionale - stagione 2017/2018", ed in particolare l'Allegato 1 della medesima "Calendario venatorio regionale. Stagione 2017/2018" che, tra l'altro, disciplina la caccia al cinghiale in forma collettiva fissando giornate, tempi di prelievo, forme di caccia, modalità e prescrizioni; in particolare, in merito ai tempi di prelievo, viene stabilito al punto 4.6 che la caccia al cinghiale in forma collettiva è consentita nell'arco temporale massimo di tre mesi nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica (giovedì, sabato e domenica a gennaio) negli ATC, e nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica nelle AFV sulla base dei calendari degli abbattimenti a norma dell'art. 11, comma 3, del R.R. n. 1/2008 presentati da ATC e AFV;

Dato atto che la sopracitata deliberazione n. 473/2017 consente il prelievo in selezione degli ungulati secondo quanto previsto nel prospetto di cui all'Allegato B "Tempi di prelievo per gli ungulati in selezione" approvato con il citato provvedimento che, in particolare, prevede la caccia di selezione al cinghiale dal 1° ottobre 2017 al 31 gennaio 2018 per tutte le classi;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 475 del 10 aprile 2017 con la quale, al fine di consentire il prelievo in selezione del cinghiale a far data dal 15 aprile 2017, è stato approvato il piano di prelievo in selezione nella Regione Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2017-2018, demandando ad un successivo atto l'approvazione del piano di prelievo del cinghiale in forma collettiva;
- n. 1415 del 25 settembre 2017 con la quale, al fine di consentire il rispetto dei tempi di prelievo previsti per il cinghiale in forma collettiva, nonché dei calendari degli abbattimenti ricompresi entro i limiti temporali previsti al soprarichiamato punto 4.6 dal "Calendario venatorio regionale" di cui alla deliberazione n. 473/2017 è stato approvato, tra l'altro, il piano di prelievo del cinghiale in forma collettiva nella Regione Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2017-2018 nella formulazione di cui all'Allegato 1 della medesima quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il Piano regionale di prelievo del cinghiale in forma collettiva di cui all'Allegato 1 della citata deliberazione n.

1415/2017 ha previsto in particolare, per il territorio di Piacenza - ATC PR5 - Distretto 3 "Gropparello", il solo metodo della "battuta o braccata" ai sensi dell'art. 15 del R.R. n. 1/2008 stabilendo un prelievo minimo di capi pari a n. 50 nel periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2017;

Preso atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 20199 del 13 dicembre 2017 il Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Piacenza, ha autorizzato per la Stagione venatoria 2017/2018, seppur tardivamente rispetto ai tempi pervisti dal succitato Regolamento Regionale n. 1/2008, il gruppo di girata dell'ATC PC5, così come indicato nell'Allegato 1 del medesimo provvedimento, disponendo tra l'altro che detto gruppo opererà nel Distretto 3 "Gropparello" dell'ATC PC5 di cui al Piano faunistico venatorio provinciale vigente;
- il mancato rispetto dei termini di cui al citato Regolamento Regionale n. 1/2008 è stato determinato da problematiche relative alla difficoltà di costituire il gruppo di girata che solo recentemente hanno trovato idonea soluzione;

Preso atto inoltre che con note NP/2017/27524 e NP/2017/27555 del 14 dicembre 2017 il Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Piacenza, ha richiesto la modifica del Piano di prelievo del cinghiale in forma collettiva di cui che trattasi specificando che:

- il gruppo di girata recentemente costituito opererà nell'Unità di gestione UDG 3U5 del Distretto 3 "Gropparello" dell'ATC PC5;
- il prelievo minimo previsto per "Gropparello girata" è di n. 8 cinghiali da sottrarre a quello previsto nel Piano di prelievo del cinghiale in forma collettiva di cui alla deliberazione n. 1415/2017 per la braccata pari a n. 50 capi, da ridefinire in n. 42;
- per il predetto gruppo di girata il periodo di prelievo decorre dalla data di approvazione del presente provvedimento al 31 gennaio 2018;

Verificato, da parte del Servizio Attività Faunistico-Venatorie e pesca, l'invariabilità della consistenza del predetto piano di prelievo del cinghiale in forma collettiva in quanto la richiesta influisce esclusivamente sul numero dei soggetti autorizzati ad operare nel Distretto 3 "Gropparello" dell'ATC PC5 e sulle forme di caccia utilizzabili per il prelievo, e lascia inalterato il numero complessivamente prelevabile nel Distretto stesso;

Ritenuto pertanto, al fine di consentire il rispetto dei tempi di prelievo previsti nel sopra citato "Calendario venatorio regionale - Stagione 2017-2018" di cui alla succitata deliberazione n. 473/2017, modificata da deliberazione n. 1312/2017, di provvedere alla modifica del Piano di prelievo in forma collettiva del cinghiale nel territorio di Piacenza di cui all'Allegato 1 alla più volta citata deliberazione n. 1415/2017, come proposto dal Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Piacenza, suddividendo il territorio afferente il Distretto 3 "Gropparello", in due zone di caccia distinte, "Gropparello Braccata" e "Gropparello Girata" e distribuendo il prelievo dei n. 50 capi già autorizzati secondo lo schema di seguito riportato:

Istituto	Distretto	Zona di caccia/UTG/Comuni	Metodo di caccia C = Braccata G = Girata A = AFV	Prelievo minimo	Periodo di prelievo
ATC PC 5	3 Gropparello	Gropparello Braccata	C	42	01/10/2017 - 31/12/2017
ATC PC 5	3 Gropparello	Gropparello Girata	G	8	21/12/2017 - 31/01/2018

Dato atto che restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nella deliberazione n. 1415/2017;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 89 del 30 gennaio 2017 recante "Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2017-2019";
- n. 486 del 10 aprile 2017 recante "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate infine le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante "Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di provvedere alla modifica del Piano di prelievo in forma collettiva del cinghiale di cui all'Allegato 1 della deliberazione n. 1415/2017, limitatamente al territorio di Piacenza, suddividendo il territorio afferente il Distretto 3 "Gropparello", in due zone di caccia distinte denominate "Gropparello braccata" e "Gropparello girata" e distribuendo il prelievo dei n. 50 capi già autorizzati con il provvedimento

sopra richiamato come segue:

Istituto	Distretto	Zona di caccia/UTG/Comuni	Metodo di caccia C = <i>Braccata</i> G = <i>Girata</i> A = <i>AFV</i>	Prelievo minimo	Periodo di prelievo
ATC PC 5	3 Gropparello	Gropparello Braccata	C	42	01/10/2017 - 31/12/2017
ATC PC 5	3 Gropparello	Gropparello Girata	G	8	21/12/2017 - 31/01/2018

3. di dare atto che restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nella deliberazione n. 1415/2017;
4. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.